



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

*** ORIGINALE ***

N.55 del 27-12-2023

Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016

Il giorno ventisette, del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente Matteo Macoli.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
Macoli Matteo	Presente	Zeng Monalisa Adela	Presente
Zirafa Marzio	Assente	Magni Laura	Presente
Maestroni Ivonne	Presente	Tonon Federico	Presente
Mangili Mario	Assente	Facheris Michele	Presente
Bolis Giordano	Presente	Masper Jacopo	Presente
Bertoletti Barbara	Presente	Carissimi Marco	Presente
Valsecchi Giulio	Presente	Farina Patrizia	Presente
Brocca Elena	Assente	Suardi Valentina	Presente
Migliazza Stefania	Presente		

Presenti 14 e Assenti 3, su numero 17

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n.55 del 27-12-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Matteo Macoli, che illustra l'argomento in discussione;

Accertato che gli interventi del Sindaco e del Consigliere Michele Facheris, relativi all'illustrazione e discussione dell'argomento in trattazione, sono riportati nella registrazione audio video depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage al link YouTube (Consiglio comunale del 27/12/2023, dal minuto 00:12:23);

Premesso che:

- L'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in Legge 114/2014 ha definito le modalità per la ricognizione degli enti pubblici e l'unificazione delle banche dati delle società partecipate;
- L'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 nr. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;
- Se ricorrono le condizioni previste dallo stesso Testo Unico (T.U.) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 del T.U. impone la dismissione:
 - Delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - Delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - Nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- Il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, nel triennio precedente, sia risultato non superiore a un milione di euro;
- L'articolo 20, infine, vieta le *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*;

Ricordato che, secondo il legislatore del TUSP (art.24 comma 1) inoltre, le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna *“categoria”* tra quelle elencate dall'art.4 del TUSP;
- che non soddisfano i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, del TUSP;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'art.20, comma 2, del TUSP;

Visto l'art.4 del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche non possono detenere quote del capitale di società per la *“produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*, principio generale già dettato dal comma 27, art.3, della legge n.244/2007;

Atteso che:

- le “categorie” previste dall’art.4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:
 - Produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - Realizzazione e gestione di un’opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
 - Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
 - Servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016;
- sempre l’art.4 prevede che:
 - Per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art.4 comma 3);
 - Sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell’art.34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’art.61 del regolamento (CE) n.508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art.4 comma 6);
 - Siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art.4 comma 7);
 - Sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art.4 comma 8);
 - Sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l’affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (art.4 comma 9-bis);
- il comma 9 dell’art.4, consente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’organo di vertice dell’amministrazione interessata, di deliberare “l’esclusione totale o parziale” dei limiti dell’art.4 per singole società a partecipazione pubblica;
- oltre alle “categorie” dell’art.4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all’art.5, commi 1 e 2;
- secondo il comma 1 dell’art.5 del TU, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve:
 - Dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all’art.4 del TU;
 - Evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
 - Dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

- ai sensi del comma 2 dell'art.5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese";
- l'art.20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

Considerato che:

- L'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie e che tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29 settembre 2017 con deliberazione consiliare n. 39;
- Per Regioni e Province autonome, Enti Locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- Con le seguenti deliberazioni consiliari: n. 42 del 21.12.2019 - n. 40 del 23.12.2020 - n. 72 del 21.12.2021 - n. 57 del 28.12.2022, sono stati approvati gli aggiornamenti, per gli anni dal 2018 al 2021, del piano di Razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Dato atto pertanto che, dopo le revisioni straordinarie del 2015 e del 2017, nonché degli aggiornamenti precedenti relative agli anni dal 2018 al 2021, il Comune di Ponte San Pietro risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Denominazione	Servizio svolto	Quota di partecipazione
ANITA S.r.l.	Nessuna attività diretta. E' una società "holding" che agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci. Detiene il 3,05% del capitale Ascopiave Spa che a sua volta detiene il 100% del capitale sociale di Edigas Srl, società che gestisce la rete di distribuzione gas-metano sul territorio di Ponte San Pietro.	2,35%
UNICA SERVIZI Spa	Nessuna attività diretta. E' una società "holding" che possiede partecipazioni o quote di altre società controllate ed agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci. La stessa detiene: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Il 70,57% del capitale di Hservizi Spa (ex Hidrogest Spa) ora affidataria del contratto di Global Service e del contratto di gestione dei parcheggi a pagamento ◦ Il 100% del capitale sociale di Unica Sport SSD a r. l. (ex Linea Servizi Srl) ◦ Il 3,63% di Anita Srl (Società Holding) ◦ L'8,944% di Sabb Spa (partecipazione indiretta – nessun affidamento) ◦ Il 14,45% di Geco Srl (società quest'ultima che 	10,39%

	gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio di Ponte San Pietro)	
UNIACQUE S.p.A.	Società che gestisce il Servizio idrico integrato per conto dell'ATO della Provincia di Bergamo	0,94%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (1° LIVELLO)

Denominazione	Servizio svolto	Quota di partecipazione
ANITA S.r.l.	Nessuna attività diretta. E' una società "holding" che agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci. Detiene il 3,05% del capitale Ascopiave Spa che a sua volta detiene il 100% del capitale sociale di Edigas Srl, società che gestisce la rete di distribuzione gas-metano sul territorio di Ponte San Pietro.	Partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa che detiene il 3,63% del capitale di Anita Srl
HSERVIZI S.p.A	Servizio idrico integrato sino al 15.11.2019 (eccezion fatta per la fognatura interna, gestita in economia dal Comune di Ponte San Pietro). Dal 1° gennaio 2020 gestisce tutte le attività acquisite da Linea Servizi Srl a mezzo cessione del ramo d'azienda oltre agli impianti fotovoltaici e l'osservatorio ambientale. Dal 30.12.2019, successivamente alla cessione delle attività del ciclo integrato dell'acqua al gestore provinciale (Uniacque Spa) è stata cambiata la ragione sociale da "Hidrogest Spa" ad "Hservizi Spa"	Partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa che detiene il 70,57% del capitale di Hservizi Spa
UNICA SPORT SSD a r.l. (ex LINEA SERVIZI S.r.l.)	Linea Servizi Srl era una società le cui quote di partecipazione erano così ripartite: - Unica Servizi Spa: 82,334 % - Comune di Ponte San Pietro: 13,333 % - Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII°: 4,333% Linea Servizi Srl, per conto del Comune di Ponte San Pietro ha gestito: a) Il servizio di Global Service (manutenzione immobili, strade ed aree pubbliche – servizio energia – custodia e manutenzione cimiteri comunali (scadenza maggio 2025). b) Servizio gestione parcheggi a pagamento (Scadenza 2025). Il 23 dicembre 2019 con atto notarile Notaio Santus, Linea Servizi Srl ha ceduto il ramo d'azienda dei propri servizi ad "Hidrogest Spa". Con il trasferimento del ramo d'azienda anzidetto Linea Servizi si è spogliata di tutte le sue attività eccezion fatta per le partecipazioni in Anita Srl (3,63%), Sabb Spa (l'8,944%) e Geco Srl (14,45%), società quest'ultima che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio di Ponte San Pietro. In data 30 dicembre 2019 Hidrogest cambia la ragione Sociale in "Hservizi Spa"	Partecipazione indiretta tramite "Unica Servizi Spa" che detiene il 100% di "Unica Sport SSD a r.l."

	<p>Nel 2020 è stata approvata la perizia di stima circa il valore delle quote detenute dal Comune di Ponte San Pietro in Linea Servizi Srl.</p> <p>Nel corso del 2021, Unica servizi S.p.A. ha acquisito il controllo integrale di Linea servizi s.r.l., con l'acquisto delle residue quote dirette dei Comuni di Ponte San Pietro (13,33% del capitale sociale) e di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4,33% del capitale sociale).</p> <p>In data 6 dicembre 2021, con atto Notaio Santus, Linea Servizi Srl viene trasformata in una Società Sportiva dilettantistica assumendo la nuova denominazione "Unica Sport SSD a r. l."</p> <p>In data 31 maggio 2022, con atto notaio Santus, la Società sportiva Unica Sport SSD a r. l. (ex Linea Servizi Srl) trasferisce alla propria Holding (Unica Servizi Spa) le partecipazioni in Anita, Sabb e G.eco.</p> <p>In conclusione la partecipazione diretta in Linea Servizi Srl, ora Unica Sport a r.l. è stata dismessa nel 2021 ed attualmente il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione indiretta di 1° livello in Unica Sport a r.l., per il tramite della partecipazione diretta in Unica Servizi Spa. Al 31.12.2022 nessun affidamento</p>	
ASCOPIAVE S.p.A.	Gestione rete distribuzione gas metano attraverso la società partecipata Edigas Spa.	Partecipazione indiretta tramite Anita Srl che detiene il 3,05% del capitale di Ascopiave S.p.A.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (2° LIVELLO)

G.ECO S.r.l.	Servizio igiene urbana	Partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa che detiene il 14,45% del capitale di G.ECO S.r.l.
SABB S.p.A.	Nessun servizio	Partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa che detiene l'8,944% di SABB Spa la quale a sua volta detiene il 25,09% di G.ECO S.r.l., il 49% di TE.AM. Spa in liquidazione
EDIGAS S.p.A	Rete gas	Partecipazione indiretta tramite Anita Srl che detiene il 3,05% di Ascopiave S.p.A che a sua volta detiene il 100% di Edigas Spa

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (3° LIVELLO)

TE.AM Spa In liquidazione	Nessun servizio	Partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa e quindi tramite SABB SPA che a sua volta detiene il 49,00% del capitale di TE.AM. Spa. Società che al 31.12.2022 era ancora in liquidazione ma che è stata poi cancellata dal registro delle imprese presso la CCIAA di Bergamo in data 28.11.2023 a seguito di sentenza di fallimento che non ha autorizzato la continuazione
---------------------------	-----------------	---

		delle attività
G.ECO S.r.l.	Servizio igiene urbana	Partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa e quindi tramite SABB Spa che detiene il 14,45% del capitale di G.ECO S.r.l.

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 il quale prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Atteso che il comma 2 del citato art. 30 del D.Lgs. 201/2022 prevede che nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016;

Richiamata la propria deliberazione n. 54 testé approvata e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022";

Visti:

- il Piano di revisione periodica 2023, relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, allegato alla presente (Allegato A), predisposto in conformità ai criteri dettati dal citato d.lgs. 175/2016 e richiamato il contenuto della relazione che sintetizza le scelte operative dell'Amministrazione comunale in merito al mantenimento delle partecipazioni societarie in essere ed alle azioni da compiere;
- la relazione relativa alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/022, che viene inserita nel Piano di revisione periodica 2023 quale appendice, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, ed allegata al presente provvedimento;

Viste le linee guida per la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche da adottare ai sensi del richiamato art. 20 del d.lgs. 175/2016 emanate dal MEF - Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- L'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - Le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - L'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Visto l'art. 239 del D.lgs. 267/2000 e ritenuto non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione in quanto non vi è alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi a mezzo delle società partecipate, rispetto all'assetto delineato con il precedente piano di razionalizzazione periodica;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;

Visto lo Statuto dell'ente;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 5 (Facheris Michele, Masper Jacopo, Carissimi Marco, Farina Patrizia e Suardi Valentina) ed astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami e l'intera narrativa in premessa esposta, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di approvare, ai sensi del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e dell'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in Legge 114/2014, la revisione periodica anno 2023 e lo stato di attuazione della razionalizzazione relativa alle partecipazioni in società pubbliche detenute al 31.12.2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e le schede di rilevazione delle società elaborate secondo modelli del MEF (Allegato B).
- 3) Di inserire nel documento approvato al punto 2 del presente dispositivo, quale appendice, la relazione relativa alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati in house, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 4) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico" e sottosezione "Enti controllati – società partecipate" ai sensi dell'art. 22 e 23 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
- 5) Di disporre la trasmissione della presente revisione del piano di razionalizzazione delle società partecipate al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini prescritti, secondo le modalità di cui all'art. 17 del D. L. 90/2014, conv. In Legge 114/2014 vale a dire tramite l'applicativo "Partecipazioni del Portale del Tesoro" <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.
- 6) Di comunicare e trasmettere l'adozione del presente atto alla sezione della Corte dei Conti della Lombardia.
- 7) Di precisare che "Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" approvata nell'odierna seduta consiliare costituisce appendice della relazione ex articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, approvata con il presente provvedimento.

Indi, il Consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2023, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 5 (Facheris Michele, Masper Jacopo, Carissimi Marco, Farina Patrizia e Suardi Valentina) ed astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Presidente
Matteo Macoli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Comunale
Paolo Dott. Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Servizio: LAVORI PUBBLICI GESTIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14-12-2023 N. 51

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DEL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Segretario Generale, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Segretario Generale, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati
del Comune di Ponte San Pietro